

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' DI EROGAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI, SERVIZI E ASSISTENZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE.

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l' applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130) dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e dal D.P.C.M. n.159 del 03.12.2013, ai fini dell' accesso agevolato a servizi e prestazioni sociali erogati dal Comune di San Giorgio C.se.

Destinatari della fruizione in misura agevolata dei servizi e delle prestazioni sociali comunali sono i soggetti residenti e le loro famiglie, cittadini italiani o comunitari o in possesso della carta di soggiorno o di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Si prende atto che, ai sensi dell' art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. In ogni caso, restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i servizi e le prestazioni sociali erogati, o che saranno erogati, dal Servizio Socio Assistenziale, cui sono delegate funzioni ai sensi della legge regionale n. 62 del 1995 e successive modificazioni.

L' ambito di applicazione corrisponde ai servizi e alle prestazioni che sono erogati, o che saranno erogati, dal Comune per il territorio di propria competenza, con riguardo alle funzioni attribuite con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e con l' articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Ai sensi dell' art. 128, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, e quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 2 – Interventi, prestazioni e servizi.

A titolo esemplificativo, non esaustivo nè vincolante, si elencano di seguito alcuni interventi, prestazioni e servizi, anche a domanda individuale, che il Comune eroga in forma agevolata allo scopo di promuovere una qualificata integrazione sociale dei soggetti in stato di bisogno e a rischio di emarginazione:

- a) interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema;
- b) partecipazione alla spesa sanitaria;
- c) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
- d) mense scolastiche;
- e) soggiorni estivi per minori;
- f) servizio di PRE e POST scuola.

Art. 3 – Erogazione in forma agevolata

L' accesso delle prestazioni, ovvero alla fruizione dei servizi in misura agevolata, se collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del nucleo familiare del richiedente, è riconosciuto previo accertamento dei requisiti di indigenza, accertati con applicazione dei criteri unificati di cui al capo II.

Le prestazioni e i servizi sociali tesi al superamento dello stato di bisogno dell' individuo sono erogati in forma agevolata sino alla totale gratuità, ovvero con applicazione della tariffa minima ove non sia prevista l' esenzione, a favore dei residenti, come identificati all' articolo 1, il cui nucleo familiare di appartenenza dimostri una condizione economica inferiore al minimo vitale, come definito dal capo III.

La Giunta Comunale, in conformità ai principi generali contenuti nel presente regolamento e nel rispetto degli indirizzi di bilancio inerenti la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale, può prevedere, per le famiglie che richiedano di accedere a fruizione agevolata di servizi a domanda individuale, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa, con

un indicatore della situazione economica equivalente ISEE compreso fra il minimo vitale e la soglia del disagio (di cui al capo III) l'applicazione di riduzioni tariffarie sulla scorta di fasce di reddito stabilite di anno in anno.

Il Comune di San Giorgio Can.se con la costituzione di apposito progetto destinato alle politiche sociali denominato "Welfare San Giorgio" intende, sulla scorta del reddito risultante dal Modello DSU/ISEE, venire incontro alle famiglie maggiormente disagiate, le quali potranno essere inserite in graduatoria per beneficiare dei servizi erogati attraverso l'utilizzo del progetto Welfare.

Le fasce di reddito per la graduatoria 2015 prendono quali parametri di riferimento i valori del "minimo vitale" e "soglia del disagio":

FASCE

- 1) Da € 0,00 a Minimo vitale
- 2) da € Minimo vitale a Soglia del disagio

Potranno godere dell'esenzione alla spesa sanitaria tutte le famiglie residenti che potranno dimostrare un reddito certificato ISEE posto al di sotto della soglia fissata quale "minimo vitale" dell'anno di riferimento.

CAPO II

Art. 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA - ISEE

Cos' è e a che cosa serve la dichiarazione sostitutiva unica

I criteri per la valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata sono stati fissati dal D.P.C.M n. 159 del 03.12.2013 avente ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" entrato in vigore il 01.01.2015.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

La DSU modulare e gli ISEE

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l'ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive.

In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- 1) presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti-
- 2) richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.

- 3) presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi.
- 4) esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali ipotesi, per ottenere l'ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa

In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all'interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.

CAPO III

SOGGIE PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE.

Art. 5 - definizione di "minimo vitale".

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l' individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di San Giorgio C.se, assume quale valore economico del "Minimo Vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenze, l' 80% dell' importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità) con riferimento al valore fissato per l' anno precedente a quello di applicazione dei criteri unificati.

Tale importo verrà rivalutato annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Definizione di soglia del disagio.

Per "soglia del disagio" si intende il limite di natura economica al di sotto del quale, e fino al raggiungimento di uno stato ancora inferiore di indigenza (minimo vitale), l' individuo ed il suo nucleo familiare incontrano difficoltà a mantenere un livello medio di qualità della vita.

Il Comune di San Giorgio C.se assume, quale valore economico della "soglia del disagio" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l' importo annuo pari al doppio dell' 80% della pensione integrata al minimo INPS, con riferimento al valore fissato per l' anno precedente a quello di applicazione dei criteri unificati.

Tale importo verrà rivalutato annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO IV

ISTRUTTORIA PER IL PROCEDIMENTO

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda.

La domanda per l' accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata all' Ufficio Assistenza del Comune, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU-ISEE) redatta secondo i modelli previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013.

Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al Comune, all' INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell' attestazione rilasciata dall' ente, purchè in corso di validità.

E' lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell' indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l' istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere conseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche della Guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

In ogni caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d' ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 8 – Procedimento.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell' istanza di fruizione della prestazione o servizio sociale in misura agevolata, la Giunta Comunale adotta un atto motivato con il quale esprime il parere di ammissione o rigetto della domanda.

Il Responsabile del Servizio sulla scorta del parere della Giunta Comunale adotta il provvedimento finale.

L' esito del provvedimento verrà di norma comunicato all' interessato, obbligatoriamente nel caso di rigetto della domanda.

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d' ufficio, documentazione utile a completare l' istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

Gli effetti dell' ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di ammissione, ovvero dalla data di presentazione della domanda ove previsto.

In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

Art. 9 – Ricorsi.

In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. La Giunta Comunale si esprimerà nei successivi 30 giorni.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 10 – Deroghe.

In casi di grave disagio sociale, ancorchè non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal Servizio Socio Assistenziale, la Giunta Comunale può riconoscere l' erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare.

Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell' esercizio del potere discrezionale dell' Esecutivo.

L' organo deliberante ha comunque l' obbligo di acquisire il parere non vincolato della Commissione per i Problemi Sociali.

In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell' Assistente Sociale.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali.

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell' applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o ai privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell' interessato.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 12 – Abrogazioni.

A partire dall' entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 06.02.2003.

Si intendono altresì abrogate le norme regolamentari dei provvedimenti comunali incompatibili, ancorchè non espressamente indicate.

Art. 13 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo le necessarie pubblicazioni ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Comunale.